

ARTICOLI

IL DIBATTITO SULLA FAMIGLIA ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

FRANCESCO OCCHETTA S.I.

La Costituzione italiana dedica alla famiglia e al matrimonio gli articoli 29, 30 e 31, le cui disposizioni sono tra loro connesse. Per i costituenti definire e regolare l'istituto familiare implicò un «cambio di rotta» culturale rispetto alla visione etica e antropologica su cui si basava l'idea di famiglia nel periodo storico pre-repubblicano. Nello Statuto Albertino del 1848 il termine «famiglia» compariva esclusivamente in riferimento alla famiglia reale. Lo Stato liberale si limitava a tutelare l'istituto giuridico della famiglia per disciplinare gli aspetti di natura patrimoniale derivanti dagli effetti del matrimonio. Secondo il pensiero positivista dell'epoca, la famiglia era pensata come l'«ambiente» in cui la «donna-madre preparava l'avvenire del popolo italiano» insegnando la morale e la religione.

Il diritto di famiglia italiano dall'unità d'Italia al periodo fascista è stato influenzato dal Codice civile di Napoleone del 1804, nel quale la famiglia pensata come «cellula dello Stato» era fondata sul matrimonio civile che tracciava la separazione tra lo Stato e la Chiesa, e il rapporto tra coniugi si basava sulla disuguaglianza.

Con l'avvento del regime fascista la famiglia fu asservita ai fini dello Stato. I genitori avevano il dovere di educare e istruire la prole sui «principi della morale» e in conformità al «sentimento nazionale fascista» (art. 147 cc.)¹. Per favorire le nascite il regime in-

¹ Il matrimonio civile obbligatorio, introdotto dal Codice civile del 1865, cambiò con il Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, che dava la possibilità, con l'art. 34, di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico una volta trascritto nei registri dello stato civile, e di rendere esecutive in Italia sia le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio sia i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Agli appartenenti a Confessioni religiose diverse dalla cattolica era permesso contrarre matrimonio davanti a un ministro del proprio culto, con conseguente riconoscimento civile del matrimonio nel registro dello stato civile (legge n. 1159 del 24 giugno 1929, articoli 7-12).

trodusse la tassa sui celibi, escluse l'accesso al pubblico impiego per i non coniugati, istituì privilegi di carriera ed esenzioni d'imposta per coloro che avevano una famiglia numerosa². Un decreto del 1938 limitò a un massimo del 10% la presenza delle donne nel pubblico impiego, mentre rimaneva marcata la disuguaglianza tra uomo e donna. Basti ricordare due esempi: l'adulterio della moglie costituiva reato, mentre l'uomo compiva reato solamente nel caso di concubinato; la comunione dei beni era imposta per legge e includeva tutti i beni della dote della moglie di cui il marito era l'unico amministratore. In breve, fino alla Costituente del settembre 1946, la famiglia aveva il compito di trasmettere i valori fascisti e garantire la figura del *pater-familias*.

I lavori nella I^a Sottocommissione

La proposta di regolare la famiglia nella Carta costituzionale fu oggetto di un lungo e teso dibattito. I costituenti liberali rimanevano legati all'idea di famiglia del periodo pre-repubblicano e volevano che fosse disciplinata esclusivamente dal Codice civile.

La sinistra era interessata a regolare la famiglia per introdurre il principio di uguaglianza tra i coniugi, ma al suo interno esistevano forti punti di divergenza. Per i socialisti la famiglia si limitava ad essere una «costruzione storica» che la Costituzione non avrebbe dovuto regolare. Per i comunisti, invece, regolare la famiglia era una forma di controllo della società e del territorio. Per queste ragioni sia l'on. Togliatti sia l'on. Jotti non si schierarono a favore del divorzio per almeno tre ragioni: era stato vietato in Russia nel 1935 da Stalin; il loro elettorato contadino e parte dei loro deputati erano contrari, anche perché temevano una campagna politica della Dc a loro svantaggio³. Ma c'era di più, in quanto i comunisti giocarono su due fronti: da una parte, insieme ai cattolici per la difesa della famiglia, dall'altra contro di loro sulla questione dell'indissolubilità del matrimonio.

Per il gruppo democristiano regolare la famiglia nella Costituzione significava, da una parte, assicurare alla persona umana la sua

² Cfr G. GIACOBBE, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano. Materiali per una ricerca*, Torino, Utet, 2006.

³ Cfr G. SALE, «La famiglia e il matrimonio nella Costituzione», in *Civ. Catt.* 2004 IV 534-547. P. SCOPPOLA, *La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico: 1945-1996*, Bologna, il Mulino, 1997, 202-211.

crescita e il suo sviluppo, dall'altra garantire alla società il più importante «ente intermedio» che a livello sociale si poneva tra il singolo e lo Stato. Inoltre i democristiani avevano una «priorità non negoziabile» nella loro agenda politica, spiegata da Dossetti: «Per il mio partito, quello che si sta dibattendo [l'indissolubilità del matrimonio] è il problema fondamentale di tutta la Costituzione. Indubbiamente vi sono anche altre parti della Costituzione che ad esso stanno a cuore, ma questa assume un'importanza assolutamente eccezionale»⁴. In altre parole per i costituenti democristiani, la famiglia era, secondo una celebre immagine, «un'isola che il mare del diritto positivo può lambire soltanto»⁵. A partire da queste premesse la discussione si concentrò su due nuclei tematici: considerare la famiglia come una «società naturale» fondata sul matrimonio e introdurre il principio della sua indissolubilità⁶.

A differenza di quanto avvenne per altri articoli, i costituenti della I^a Sottocommissione non riuscirono a scegliere nemmeno un relatore unico, così la parte democristiana elesse l'on. Camillo Corsanego e quella comunista l'on. Nilde Iotti. Il 30 ottobre 1946 questa nel suo intervento chiarì la posizione del partito comunista conosciuta fino ad allora. Essa si basava su un programma in cinque punti: 1) salvaguardare le condizioni economiche delle famiglie; 2) fondare i rapporti dei coniugi sul principio di uguaglianza; 3) riconoscere i diritti della prole all'educazione e all'istruzione; 4) introdurre l'uguaglianza tra figli illegittimi e legittimi; 5) riconoscere la funzione sociale della maternità.

Da parte sua, l'on. Corsanego aprì la sua relazione ricordando l'importanza di riconoscere la natura della famiglia «appena dopo l'affermazione del diritto della persona umana»⁷ che i costituenti avevano stabilito nel settembre 1946. Il programma democristiano, spiegato dal relatore dell'articolo, toccava otto punti: 1) la sal-

⁴ *Atti dell'Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*, seduta del 30 ottobre 1946, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 334. I costituenti «ereditarono» il principio di indissolubilità del matrimonio sia dal gruppo redattore del Codice di Camaldoli (1943-45) sia dai dirigenti dell'Azione Cattolica durante la XIX Settimana Sociale dei cattolici italiani nell'ottobre 1945.

⁵ A. C. JEMOLO, «La famiglia e il diritto», in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano, Giuffrè, 1957, 222.

⁶ I lavori dell'articolo seguirono il seguente iter: I^a Sottocommissione (30 ottobre - 15 novembre 1945), Commissione dei Settantacinque (15 gennaio 1947), Assemblea plenaria (15-23 aprile 1947).

⁷ *Atti dell'Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*, seduta del 30 ottobre 1946, cit., 330.

vanguardia della condizione economica della famiglia per superare «la difficoltà della vita contemporanea che è quella di poter costituire una famiglia»⁸; 2) la tutela della maternità; 3) l'indissolubilità del matrimonio; 4) la superiorità del parere paterno, del «capo di famiglia», in caso di conflitto di pareri; 5) la libera scelta dei genitori sulle scuole in cui iscrivere i figli; 6) la parità dei figli illegittimi previo parere positivo dell'altro coniuge; 7) ridurre gli «oneri familiari che in questo momento sono eccessivamente gravosi» attraverso un sistema di salari e di stipendi adeguati alle necessità familiari, e pensare a «sgravi economici e fiscali, con la facilitazione all'accesso alle scuole e con altre provvidenze del genere»; 8) orientare lo Stato verso una nuova giustizia sociale che tenga conto del fatto che la «ricchezza mobile che deve pagare il capo di famiglia con 12 figli è identica a quella che deve pagare lo scapolo o il capo famiglia con un solo figlio»⁹. Nel merito i punti coincidevano tutti, eccetto quelli sull'uguaglianza e sull'indissolubilità del matrimonio, che prolungarono il dibattito per altri sei mesi.

L'on. Jotti perseguiva due obiettivi: «Rendere economicamente meno gravoso l'adempimento ai meno abbienti e alle famiglie numerose»; equiparare i figli illegittimi a quelli legittimi. Inoltre si dichiarò contraria a uno Stato che garantisse l'indissolubilità del matrimonio¹⁰. In un suo articolo, pubblicato su *Rinascita*, chiarì il punto di vista comunista: «Riguardo alla indissolubilità del matrimonio consideriamo inopportuno porla in discussione, soprattutto per le considerazioni già svolte circa la necessità del rafforzamento dell'istituto familiare: ma saremmo contrari a inserire nella Costituzione stessa il principio della indissolubilità, considerandolo tema della legislazione civile»¹¹. Si trattava di una posizione ambigua. Non si capiva se considerare la famiglia come «società naturale» e il rifiuto del divorzio fossero scelte strategiche, che evitavano lo scontro con i democristiani, o di natura ideologica, su cui si doveva basare la futura società comunista in caso di vittoria alle elezioni del 1948.

⁸ Ivi.

⁹ Ivi.

¹⁰ Cfr *Atti dell'Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione*, seduta 30 ottobre 1946, cit., 331. L'Assemblea Costituente, secondo l'on. Jotti, «deve inserire nella nuova Carta costituzionale l'affermazione del diritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costruirne una a una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato».

¹¹ N. JOTTI, «Famiglia e Stato», in *Rinascita* IX (1946) 224.

L'on. Corsanego, rispondendo all'on. Jotti, precisò che l'uguaglianza tra coniugi non poteva cambiare «il diritto della famiglia ad avere un capo, che per la natura stessa della famiglia, deve essere il padre»¹². Per i democristiani inoltre, se in linea di principio equiparare i figli illegittimi a quelli legittimi sembrava giusto, all'atto pratico significava ripensare la famiglia tradizionale: «L'inclusione in essa di elementi estranei? affermò l'on. Corsanego? pure contro la volontà dell'altro coniuge, [avrebbe permesso] una fonte di infiniti dissensi e un pregiudizio anche alla unità del patrimonio familiare»¹³.

Se il gruppo comunista fondava l'idea di famiglia sul principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, quello democristiano la riconduceva al dettato dell'art. 2 basato sulla difesa dei diritti inviolabili e sulla promozione delle formazioni sociali intermedie. Per questo l'on. Corsanego precisò: «Lo Stato riconosce la famiglia come l'unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili concernenti la sua costituzione, la sua finalità e la sua difesa»¹⁴.

A rompere definitivamente il clima di compromesso e di collaborazione con il gruppo comunista fu l'on. Dossetti, quando dichiarò: «I democristiani non si dissimulano che alla base di questa tesi sta un'impostazione ideologica che non può essere condivisa da tutti. Ma come è stato possibile trovare un punto di accordo col riconoscimento concreto del diritto fondamentale della persona, così ci si augura che, anche per la famiglia, si possa egualmente arrivare a un'affermazione di questo diritto anteriore, intoccabile e intangibile. Un contrasto su questo principio non sarebbe giustificabile»¹⁵. Anche l'on. Moro, rispondendo all'on. Basso (socialista), che propose di sopprimere l'articolo, ribadì i principi su cui si fondava il personalismo cristiano e il ruolo dello Stato in un ordinamento democratico: «Il valore giuridico dell'affermazione, contenuta nell'articolo in discussione, sta nel riconoscere costituzionalmente che lo Stato ha dinanzi a sé delle realtà autonome da cui esso stesso prende le mosse, sia pure a sua volta influenzandole»¹⁶.

¹² *Atti dell'Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione*, seduta 30 ottobre 1946, cit., 331. La discussione si protrasse per cinque riunioni: 30 ottobre; 6 novembre; 7 novembre; 12 novembre; 13 novembre.

¹³ Ivi.

¹⁴ Ivi.

¹⁵ *Atti dell'Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*, seduta 30 ottobre 1946, cit., 334.

¹⁶ Ivi, 335.

La famiglia intesa come società naturale

Anche all'interno del gruppo democristiano convivevano posizioni diverse. L'on. Moro fece un intervento particolare sotto il profilo sia politico sia giuridico quando definì la famiglia come «società naturale», anche se slegata dal vincolo sacramentale: «Pur essendo molto caro ai democristiani il concetto del vincolo sacramentale nella famiglia, questo non impedisce di raffigurare anche una famiglia, comunque costituita, come una società che, presentando determinati caratteri di stabilità e di funzionalità umana, possa inserirsi nella vita sociale. Mettendo da parte il vincolo sacramentale, si può raffigurare la famiglia nella sua struttura come una società complessa non soltanto di interessi e di affetti, ma soprattutto dotata di una propria consistenza che trascende i vincoli che possono solo temporaneamente tenere unite due persone»¹⁷.

Questa posizione non fu condivisa dalla maggioranza del gruppo democristiano. Pensare la famiglia come realtà autonoma sia dal vincolo coniugale sia da quello sacramentale ha spinto alcuni studiosi a chiedersi se all'interno della Dc ci fossero posizioni che volessero riconoscere i «concubini» come famiglia naturale. Inoltre ci chiediamo: l'argomento riguarda il campo etico o anche quello politico? Quale rapporto ci dev'essere tra etica e politica per poter regolare un principio di tale portata?

Il dubbio si attenua se si considera anche il discorso dell'on. Moro del 6 novembre 1946, che ribadì alcuni presupposti su cui il gruppo democristiano non poteva cedere: anzitutto quello di definire la famiglia come società naturale, per poter ribadire che è «una sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte a una realtà che non può menomare né mutare». Poi sottolineò il dovere dello Stato di tutelare la famiglia: «Per permetterle di operare nell'adempimento dei suoi propri fini, richiamandosi a quella società naturale di cui si è parlato e di cui si è precisato il significato; la tutela allo sco-

¹⁷ Ivi, 339 s. Lo studio che qui seguiremo in alcune sue parti, e che mette in evidenza la posizione di Aldo Moro, è quello di V. CAPORELLA, «La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente», in www.storicamente.org/ Nonostante il rigore scientifico dello studio a cui ci siamo ispirati, divergiamo sull'interpretazione delle posizioni del gruppo comunista e sulle sue conclusioni.

po di assicurare, per suo tramite, un apporto di straordinaria importanza alla saldezza morale e alla prosperità della Nazione»¹⁸.

L'intento dei democristiani era di inserire nella Costituzione un'idea di famiglia basata sul diritto naturale. L'on. La Pira, nella seduta del 6 novembre, oltre a ricordare «la rottura» dell'idea di famiglia fascista, precisò che «con una dichiarazione come quella proposta, ci si ricollega alla cosiddetta tradizione giuridica occidentale che da Aristotele, attraverso il Cristianesimo, è arrivata fino ad oggi. Affermando che la famiglia «è una società naturale» [...] si afferma che la famiglia è un ordinamento giuridico e che lo Stato non fa che riconoscere e proteggere questo ordinamento giuridico anteriore allo Stato stesso»¹⁹.

La mancanza di punti di contatto tra i gruppi politici costrinse il comitato incaricato della redazione dell'articolo, formato dagli onorevoli Jotti, Corsanego e dalla supervisione di Dossetti, a inserire anche gli onorevoli Togliatti e Moro. Si arrivò così a un compromesso: due articoli distinti, il primo sulla famiglia e il secondo sul matrimonio²⁰. Tuttavia il fragile equilibrio raggiunto fu rotto dall'on. La Pira quando radicalizzò la difesa dell'indissolubilità del matrimonio e costrinse il gruppo democristiano ad aggiungere un emendamento all'articolo scritto da Togliatti e Moro: «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia»²¹. Ai demo-

¹⁸ *Atti dell'Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*, seduta 6 novembre 1946, cit., 348.

¹⁹ Ivi, 345. Nella stessa seduta La Pira precisò che la famiglia è necessaria «per l'integrazione della persona umana ed è importante per la stessa vita economica», (p. 352).

²⁰ Nella formulazione dell'art. 1 (poi 23, poi 29 Cost.) Togliatti e Moro raggiunsero un compromesso: «La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato la riconosce e ne tutela i diritti, allo scopo di accrescere la solidarietà morale e la prosperità materiale della Nazione». Art. 2: «Il matrimonio è basato sul principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole». «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia». Nel suo studio Caporella ritiene che nel primo articolo si poteva distinguere la parte democristiana («società naturale») da quella comunista («prosperità»). «Nel secondo articolo il primo comma ratificava l'uguaglianza totale fra i coniugi (richiesta dalle sinistre contro il parere dei democristiani), il secondo rappresentava un cedimento reciproco consistente nel riferimento a una regolamentazione statale del matrimonio allo scopo di preservare una generica «unità della famiglia», senza però parlare di indissolubilità del vincolo coniugale», in V. CAPORELLA, «La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente», cit., 3 s.

²¹ *Atti dell'Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*, seduta 7 novembre 1946, cit., 359. Questa posizione di La Pira fu ritenuta da Togliatti uno sgarbo. Tanto che nella seduta del 13 novembre affermò: «Come appartenente al partito comunista, ritengo di dover prendere una netta posizione, in modo che nessuno, basan-

cristiani il «silenzio» dei comunisti non bastava. Politicamente era necessario che votassero contro l'indissolubilità del matrimonio. Ma Togliatti cercò di ricucire lo strappo con i democristiani ricordando che «non è stata posta sul tappeto la questione del divorzio, che personalmente, in relazione alle esigenze dell'attuale società italiana, considero innaturale e anzi dannoso»²².

Per ottenere l'appoggio della Chiesa, l'on. La Pira si recò in Segreteria di Stato per riferire sulla discussione nella I^a Sottocommissione. Riferì l'accaduto con queste parole: «Il secondo comma ha visto due tesi contrastanti: quella dei democristiani (solì) e quella di tutti gli altri. I democristiani esigevano che si dicesse "indissolubilità" e non "stabilità", perché questa è un'espressione che può diversamente interpretarsi. Gli altri, invece, al più si mostrarono disponibili a lasciar passare la parola "stabilità" (ma anche questo è dubbio)»²³.

La paura degli onorevoli La Pira e di Dossetti nasceva da una percezione che si rivelerà fondata: «Qualche deputato democristiano ha mostrato una certa qual tendenza a un eventuale compromesso sulla formula "stabilità"; pare che lo stesso on. De Gasperi così pensi»²⁴. Dai verbali dell'Assemblea emerge infatti che De Gasperi era disposto a cedere sulla questione dell'indissolubilità «a tutti i costi» per scegliere formule più leggere che gli avrebbero permesso un maggior potere contrattuale sulla seconda parte della Costituzione. Così l'on. Corsanego, tra gli uomini di fiducia del presidente De Gasperi, il 12 novembre redasse un testo frutto del compromesso tra le varie anime del gruppo democristiano: «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia». Per i deputati democristiani l'indissolubilità, oltre ad avere una portata morale e giuridica, avrebbe arginato le tendenze divorzistiche presenti in Assemblea, tutelando così maggiormente l'istituto familiare e la stessa società italiana.

Il 13 novembre il gruppo comunista presentò un ordine del giorno firmato da Togliatti che aveva una forte valenza politica: «La pri-

dosi su un voto non chiaro, possa affermare che io abbia votato a favore dell'introduzione dell'istituto del divorzio».

²² Ivi, 360.

²³ ARCHIVIO CIVILTÀ CATTOLICA (ACC), Fondo p. Martegani. La Nota è dell'8 novembre 1946, in G. SALE, *Il Vaticano e la Costituzione*, Milano, Jaca Book, 2008, 105.

²⁴ Ivi.

ma Sottocommissione, constatato che da nessuna parte è stata avanzata la proposta di modificare la vigente legislazione per quanto concerne la indissolubilità del matrimonio, non ritiene opportuno parlare di questa questione nel testo costituzionale»²⁵. L'emendamento fu posto ai voti ma fu respinto da 7 costituenti contro 6. Poi si votò la formula proposta dagli onorevoli La Pira e Corsanego, che diceva: «La legge regola le condizioni giuridiche dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia»²⁶ che passò con 9 voti: votarono a favore i democristiani (tutti presenti alla seduta), gli onorevoli Lucifero e Mastrojanni. Votarono invece contro il demolaburista Cevolotto e il socialista Basso; mentre si astennero il socialista Mancini e i comunisti Togliatti e Jotti.

La discussione nell'Assemblea Costituente

La decisione della I^a Sottocommissione sembrava quella che l'Assemblea avrebbe ratificato, invece non fu così²⁷. La discussione in aula avvenne dopo l'approvazione dell'art. 7 sui rapporti fra Stato e Chiesa, del 25 marzo 1947. Il clima politico era particolarmente teso. Avendo votato l'art. 7, i comunisti avevano infastidito gran parte dei costituenti democristiani legati a De Gasperi e avevano incrinato i rapporti con l'ala socialista dell'Assemblea²⁸.

Nel presentare il testo all'Assemblea, l'on. Meuccio Ruini, presidente della Commissione, sintetizzò con queste parole l'*iter* che avevano subito l'istituto del matrimonio e quello della famiglia: «Tutti sentono l'importanza e la missione della famiglia, come nu-

²⁵ *Atti dell'Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione*, seduta 13 novembre 1946, cit., 370.

²⁶ *Ivi*, 376.

²⁷ Il 15 gennaio 1947 i democristiani andarono in minoranza nella Commissione dei 75 e la parte di articolo riguardante la «famiglia come società naturale» passò grazie ai voti di quattro costituenti comunisti: Togliatti, Jotti, Pesenti, La Rocca. Venne così mandato in Assemblea il seguente testo:

Art. 23 (poi 29/31): «La famiglia è una società naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della nazione. La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose»

Art. 24 (poi 29/30): «Il matrimonio è basato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione al fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

²⁸ Nel frattempo gli articoli sulla famiglia erano stati rubricati dalla «Commissione dei 18» con i numeri artt. 23, 24 e 25; nel corso della discussione i primi due articoli furono poi unificati in un solo testo che divenne l'art. 29 della Costituzione.

cleo essenziale della società. Non vi è stata, nella Commissione, una disputa fra divorzisti e antidivorzisti. Nessuno ha manifestato l'intento di proporre con legge il divorzio. Il contrasto si è svolto sul punto se l'indissolubilità del matrimonio sia tema da inserire nella Costituzione. Una corrente lo ha negato, un'altra ha ritenuto di sì, e la portata pratica della soluzione prevalsa è che l'indissolubilità del matrimonio, per lo stato d'animo del popolo italiano e per i riflessi religiosi, è questione così grave da non poter essere in nessun caso toccata con una legge ordinaria, ma solo con una legge di valore costituzionale»²⁹.

In Assemblea si formò un fronte antidemocratico che rese molto più difficile il confronto. Per i socialisti, che irrigidirono la loro posizione, l'on. Giua precisò: «Noi socialisti che ci appelliamo alla tradizione della nostra scuola e che siamo storicisti in base alla nostra concezione materialistica della storia, vediamo che la famiglia è sì un istituto naturale, ma un istituto che è storicamente determinato e quando noi esaminiamo questo articolo e vediamo affermato il concetto come se la famiglia fosse la derivazione di una morale eteronoma allora noi diciamo no»³⁰.

La parte più conservatrice della Dc voleva regolare l'esercizio della patria potestà, senza sconvolgere la gerarchia della famiglia considerata come naturale, dove, di regola, il padre avrebbe dovuto condividere con la madre diritti e obblighi. È utile chiederci: quali furono le conseguenze della difesa della naturalità del legame che può esistere soltanto come matrimonio tra un uomo e una donna?

In quel tempo nessuna parte politica pensava a una famiglia diversa da quella formata da uomo e donna. Il legame familiare non fu inteso come il risultato di un processo storico, ma come costitutivo della relazione umana naturale, con un suo carattere simbolico e sacro, che la inseriva nella tradizione del pensiero cattolico. Questa dimensione è stata riconosciuta in Assemblea anche a livello giuridico il 2 aprile da uno dei più autorevoli giuristi presenti, Costantino Mortati. Il giurista democristiano ritenne che il diritto recepisce che la «famiglia è per la Costituzione solo se è quella legittima, quella cioè monogamica e fondata sul matrimo-

²⁹ *Assemblea Costituente*, seduta del 6 febbraio 1947, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, 3. Cfr M. RUINI, *La nostra e le cento Costituzioni. Come si è formata la Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1961, 120-130.

³⁰ *Assemblea Costituente*, seduta del 17 aprile 1947, cit., 2.969.

nio, inteso come unione e comunanza continuativa di vita, traente la sua origine dall'*affectio maritalis*, consacrata in un libero patto fra i coniugi, che diviene rapporto vincolante in seguito all'intervento della pubblica autorità competente a dargli una consacrazione formale»³¹. Il discorso di Mortati rinviava *sine die* la possibilità del divorzio, anche se rimanevano aperte le possibilità di annullamento, che erano più ampie nel diritto ecclesiastico rispetto a quello civile.

Un altro autorevole costituente giurista, l'on. Calamandrei, il 17 aprile, ammonì i democristiani in quanto la stessa clausola era già stata presentata per il Concordato del 1929 e bocciata dal Governo fascista, che si era rifiutato di accettarla in nome dell'indipendenza dello Stato italiano.

La famiglia fondata sul principio di uguaglianza

Può essere di grande utilità riflettere sugli interventi svolti dalle costituenti donne sul tema della famiglia. Ad esempio, l'on. Nadia Gallico Spano, iscritta al gruppo comunista, approfondì alla Costituente la tesi dell'on. Jotti in uno dei discorsi più apprezzabili in difesa della donna. Il matrimonio, a suo parere, era stato svuotato della sua forza morale durante il periodo fascista quando furono favoriti «lo stato di inferiorità della donna» e «indebolito il carattere del vincolo matrimoniale». Solamente una «famiglia democratica» avrebbe potuto contribuire al rinnovamento della vita italiana: «Affermare l'uguaglianza dei coniugi è anche porre un freno al fatto che la donna si sposi per trovare una sistemazione economica. Il matrimonio non deve essere per nessuno una professione. Ognuno deve avere nella famiglia doveri e diritti uguali, il legame tra i coniugi deve essere stabilito saldamente sull'affetto reciproco»³². Poi aggiunse: «Lo Stato deve assicurare, di fatto, la libertà della scelta garantendo lavoro a tutti e permettendo a ognuno di sposarsi soltanto quando incontri la persona con la quale si sente di unirsi per tutta la vita. Lo Stato deve inoltre garantire una condizione economica dignitosa alla famiglia, perché il disagio economico è spesso una delle cause di

³¹ Ivi, 1.056 s.

³² *Assemblea Costituente*, seduta del 17 aprile 1947, cit., 2.960 s. La deputata comunista giustificò l'uguaglianza tra coniugi come strumento per il riscatto economico, non solamente della dignità, della donna.

disgregazione della famiglia»³³. Del gruppo democristiano, il 19 aprile, intervenne l'on. Filomena Delli Castelli che sottolineò come l'articolo sulla famiglia contenesse «*in nuce* tutta l'essenza morale, intrinseca dell'istituto familiare»³⁴.

La votazione contraria all'indissolubilità del matrimonio

Il giorno della votazione il Comitato di redazione presentò un nuovo testo³⁵ che unificava un'affermazione di principio («società naturale») con una norma giuridica («matrimonio indissolubile»). Si affermava un diritto originario della famiglia che era giuridicamente regolata dallo Stato. Per la prima volta i termini «famiglia» e «matrimonio» erano stati uniti in un solo articolo. Il concetto di indissolubilità sembrava invece più legato a una circostanza storica contingente che a un principio assoluto. Anche i comunisti erano d'accordo sul principio, perché era sentito come la necessità di rafforzare il matrimonio, ma lo consideravano tema della legislazione civile.

Ai costituenti di sinistra questa formulazione non piaceva, al punto che prima della votazione 20 deputati chiesero che si procedesse per scrutinio segreto: non era mai accaduto prima di allora che si facesse ricorso a tale norma. Il momento più delicato fu quando i costituenti votarono l'emendamento dell'on. Grilli che proponeva di sopprimere la parola «indissolubile». All'una e cinque del mattino del 24 aprile la proposta Grilli fu approvata per soli tre voti in più, con 194 voti contro 191, presenti e votanti erano infatti 385³⁶. Dai verbali parlamentari si legge che «si levarono applausi a sinistra», mentre i democristiani, sicuri di vincere, accolsero l'esito increduli. La sconfitta dei democristiani interrogò e fece discutere il mondo cattolico. La direzione centrale della DC ritenne responsabili della sconfitta i 36 deputati demo-

³³ Ivi.

³⁴ Nella seduta del 21 aprile 1947 intervenne anche Maria Maddalena Rossi del gruppo comunista. Cfr A. MORELLI (ed.), *Le donne alla Costituzione*, Roma - Bari, Laterza, 2007.

³⁵ Il Comitato di Redazione propose il seguente articolo: art. 23 (poi 29) «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio indissolubile. Il matrimonio è ordinato in base all'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi nei limiti richiesti dall'unità della famiglia».

³⁶ Ecco il testo definitivo dell'art. 29 della Costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

cristiani assenti dalla seduta del 23 aprile, molti dei quali per motivi non giustificati. Se tutti fossero stati presenti il principio di indissolubilità sarebbe rimasto nella Costituzione.

Il 25 aprile 1947, il *Corriere della Sera* ritenne che i democristiani stavano già pensando alla prossima campagna elettorale³⁷. Tuttavia l'assenza dei 36 costituenti democristiani potrebbe non essere stata solamente una questione di strategia politica.

L'articolo 29 che regola la famiglia è davvero un «un residuo» derivante dalla fusione di due articoli inizialmente progettati come distinti anche dai cattolici? Bocciando l'indissolubilità che senso ha avuto l'articolo?

L'eredità del dibattito

L'art. 29 può essere paragonato a una trave sorretta da quattro colonne, anzitutto dal principio di solidarietà e da quello personalista dell'art. 2, in cui si afferma che la Repubblica «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»; poi dal principio di uguaglianza (ex art. 3 Cost.) e di autonomia riconosciute dall'art. 5.

Degli enti intermedi, teorizzati da La Pira in sede costituente, la famiglia è l'«ente intermedio base», perché costituisce una sorta di presupposto pre-politico in cui si traduce una visione antropologica di carattere relazionale, in cui la persona è colta nel suo naturale sviluppo crescendo negli affetti e nelle relazioni solidali. Rispetto alla famiglia «cellula dello Stato» concepita dal fascismo, la famiglia nella Costituzione è pensata come luogo della relazione e della formazione alla vita politica e sociale del Paese.

La famiglia come «società naturale» fondata sul matrimonio si basa sul pensiero giusnaturalista. Il senso del dibattito alla Costituente e l'intenzionalità morale che mosse i costituenti riportano al centro due categorie: persona e reciprocità³⁸. La prima rimanda alla responsabilità di realizzarsi mediante il dono di sé, la seconda invece richiama a

³⁷ «Dal punto di vista politico i democristiani si consolano pensando che, se è vero che i comunisti votarono l'art. 7 per non straniarsi dalle masse cattoliche, specialmente delle campagne, il vantaggio tattico che avevano inteso conquistarsi è ora perduto votando contro l'indissolubilità del matrimonio»: «I democristiani perdono l'indissolubilità», in *Corriere della Sera*, 25 aprile 1947, 7.

³⁸ P. CAVANA, «La famiglia nella Costituzione italiana», in *Diritto familiare della persona*, vol. II, 2005, 3. Si veda anche M. BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1989.

un elemento antropologico biblico, in cui l'essere umano non può esistere «solo» ma soltanto in relazione a un'altra persona.

In un tempo in cui sembrano prevalere le unioni libere, i divorzi e la sfiducia verso i legami matrimoniali «per sempre», l'articolo rimanda al concetto personalista della reciprocità, che non si limita all'«essere con», ma è soprattutto un «essere per» nell'ambito sia privato sia sociale. Dal dibattito dei costituenti emerge anche il ruolo fondamentale di sostegno e di aiuto dello Stato alla famiglia, che ci fa invece chiedere quanto sia stato rispettato dalla classe politica.

Dai verbali della Costituente, emerge che anche il pensiero cattolico del tempo aveva accentuazioni differenti. Per l'on. La Pira la famiglia doveva essere riconosciuta e protetta come istituto di diritto pubblico, perché, secondo lo studioso siciliano, è un negozio di diritto divino, un vero e proprio istituto trascendente, che gode di una sua autonomia e di un particolare riconoscimento. Per l'on. Dossetti la famiglia era un *unicum* che, benché dipenda dal valore della persona umana, è comunque una realtà da tutelare in sé. Per l'on. Moro invece la famiglia era il luogo in cui meglio di ogni altro il soggetto può crescere e realizzarsi; pertanto l'art. 29 era compreso come manifestazione dell'art. 2 della Costituzione.

Quella dell'on. Dossetti rimane la posizione assunta sia dalla dottrina sia dalla Corte Costituzionale. Nella sua visione la famiglia dev'essere compresa in una visione teologica, non è l'estensione della propria realizzazione ma è il formare, attraverso l'alterità, una propria autonomia data dall'unione di un uomo con una donna.

Per la Costituzione non può esistere famiglia se questa non è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. A fondare tale concezione ha contribuito l'antropologia cristiana, ma sono la Corte Costituzionale italiana e la Corte di Giustizia europea a sostenerla attraverso sentenze recenti³⁹.

³⁹ La sentenza della Corte Costituzionale che ribadisce l'idea di Dossetti è la n. 491 del 3 novembre 2000. In tema di famiglia gli organi comunitari non sempre coincidono con i principi e le disposizioni del nostro ordinamento. Ricordiamo infatti che una Risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 1994 aveva invitato gli Stati membri ad abolire le disposizioni di legge che criminalizzano o discriminano i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso; ma una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che il termine «matrimonio», secondo la definizione comunemente accolta dagli Stati membri, designa una unione tra due persone di sesso diverso. Cfr CORTE DI GIUSTIZIA, 31 maggio 2001, in G. GIACOBBE, «Il modello costituzionale della famiglia nell'ordinamento italiano», in *Rivista di diritto civile*, 2006, n. 4, 481. Recentemente la Corte ha ribadito che l'articolo 29 della Costituzione italiana «non dà luogo a discriminazione in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio» (sentenza n. 138/2020).